



**CITTA' DI  
SANTENA**

**Regolamento per la tutela e  
valorizzazione dei prodotti locali e  
per l'istituzione della De.C.O.**

RO/\_\_\_\_

**Edizione 1**

**Revisione 0**

**NORMAZIONE**

<b>EDIZIONI</b>	<b>REV.</b>	<b>DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE</b>	<b>ENTRATO IN VIGORE IL</b>
1	0	C.C. N. ____ in data _____	

## Sommario

Art. 1 .....	3
Finalità e ambito di applicazione .....	3
Art. 2.....	4
Istituzione del Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).....	4
Art.3.....	4
Le segnalazioni ai fini dell' iscrizione nel Registro De.C.O. ....	4
Art.4.....	4
La Commissione Consiliare di valutazione .....	4
Art.5.....	5
La struttura organizzativa.....	5
Art. 6.....	6
Le iniziative comunali .....	6
Art. 7.....	6
Le tutele e le garanzie.....	6
Art. 8.....	6
Le attività di coordinamento .....	6
Art. 9.....	7
Promozione di domande di registrazione ufficiale .....	7
Art. 10 .....	7
Riferimento alle normative statali e regionali.....	7
Art. 11 .....	7
Norme finali .....	7

## **Art. 1**

### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il Comune individua, tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dello Statuto Comunale, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze locali relative alle produzioni agro-alimentari artigianali, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la sua attuazione.

3. L'azione del Comune si concretizza in:

a) indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l'istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;

d) sostegno e promozione di iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle compatibilità di bilancio, forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.

e) rilascio di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio oltre alla sua composizione. Il suddetto logo non è marchio di qualità.

f) creare opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva ed enogastronomica locale, quale bene da salvaguardare per l'economia del turismo.

## **Art. 2**

### **Istituzione del Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)**

1. E' istituito presso la competente struttura comunale un apposito pubblico registro De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine" nel quale, su proposta della Commissione Consiliare di valutazione – "Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e Foreste", la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, provvede all'iscrizione dei prodotti tipici per attestarne l'origine locale dei prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

2. Vengono iscritte nel registro le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

## **Art.3**

### **Le segnalazioni ai fini dell' iscrizione nel Registro De.C.O.**

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati sono fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un' adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.

3. Sull'ammissibilità dell' iscrizione nel registro della De.C.O. si esprime la Commissione Consiliare di valutazione.

## **Art.4**

### **La Commissione Consiliare di valutazione**

1. La Commissione di valutazione - Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e Foreste- è la stessa commissione consiliare comunale composta dai componenti nominati con apposita deliberazione Consiliare, rimane in carica fino a scadenza del mandato amministrativo e il suo funzionamento e validità della seduta è disciplinato dallo Statuto e Regolamenti Comunali. La commissione ha sede presso il Comune.

2. La commissione di valutazione ha i seguenti compiti:

- a) propone alla Giunta Comunale l'approvazione dei disciplinari di garanzia di origine e caratteristiche dei prodotti del settore agro-alimentare ed artigianale che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.;
- b) promuove le iniziative, manifestazioni e attività connesse a prodotti iscritti nel pubblico Registro De.C.O.;
- c) esamina le domande presentate ed esprime la proposta di ammissione e/o rigetto alla Giunta Comunale che, con autonomo atto deliberativo, accoglie o diniega la richiesta.
- d) propone i prodotti tipici locali da iscrivere nel pubblico registro De.C.O. e decide insindacabilmente ogni contestazione o controversia relativa alla De.C.O.

3. L'iscrizione al pubblico Registro De.C.O. è data ad operatori economici privati, singoli, aziende, enti, associazioni, comitati, che svolgano l'attività di produzione e/o vendita nel comune anche se non vi hanno sede legale.

4. Le iniziative, le manifestazioni, le attività e le produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completati dal numero di iscrizione. Il diritto all'utilizzazione del logo su imballaggi, stampati ed ogni altra forma ritenuta idonea viene concesso ai richiedenti mediante delibera di iscrizione al Registro De.C.O. da parte della Giunta Comunale. I prodotti iscritti nel Registro utilizzano, pertanto, il riconoscimento De.C.O. recante lo stemma comunale e la dizione : "Città di Santena- De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine- prodotto locale.

## **Art.5**

### **La struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti e le attività istruttorie previste dal presente regolamento.

## **Art. 6**

### **Le iniziative comunali**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) ricerca forme di collaborazione con enti e associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

## **Art. 7**

### **Le tutele e le garanzie**

1. Il Comune, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti e le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, sentita preventivamente la Commissione Agricoltura".

## **Art. 8**

### **Le attività di coordinamento**

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

## **Art. 9**

### **Promozione di domande di registrazione ufficiale**

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, promuove al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria della domanda di registrazione, ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

## **Art. 10**

### **Riferimento alle normative statali e regionali**

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

## **Art. 11**

### **Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

